

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Carige S.p.A.
Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova
Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova
Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Teleg.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 - Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: carigehelpdesk@carige.it

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

FIDEIUSSIONE OMNIBUS

(garanzia ricevuta dalla Banca)

CARATTERISTICHE

Oggetto del contratto è la garanzia prestata da un fideiussore a favore della Banca per qualsiasi obbligazione già assunta o che venisse in seguito assunta nei confronti della stessa dal debitore principale (o da un soggetto a quest'ultimo subentrante), a titolo di capitale, interessi (anche se moratori) ed ogni altro accessorio, spesa (anche se di carattere giudiziario) od onere tributario, fino all'importo massimo indicato in contratto (cfr. art. 1 del contratto).

La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso la Banca in relazione ad operazioni consentite a terzi per qualsivoglia titolo o causa (es.: obbligazioni derivanti da sue firme di accettazione, di avallo e di girata su cambiali e documenti che la Banca avesse già scontati o negoziati ovvero avesse a scontare o negoziare a terzi; quelle derivanti da mandati di credito disposti dal debitore o derivanti da garanzie dallo stesso debitore già prestate o che venissero prestate in favore della Banca nell'interesse di altri nominativi).

RISCHI

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario in caso di inadempimento di quest'ultimo, a semplice richiesta scritta della Banca ed anche in caso di opposizione del debitore;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa debba restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese o commissioni connesse alla stipula del contratto a carico del fideiussore. L'eventuale registrazione e bollatura dell'atto sono a carico del fideiussore.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

DURATA

La fideiussione resta in essere fino ad estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore, senza alcun obbligo di escussione di quest'ultimo, del fideiussore, o di altri coobbligati e/o garanti, nei termini di cui all'art. 1957 c.c., che si intende derogato (cfr. art. 6).

RECESSO DEL FIDEIUSSORE

Il fideiussore ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto; nel caso di operazioni per loro natura ben definite nell'oggetto e nella durata (es. fideiussioni bancarie, depositi cauzionali, mutui ipotecari e/o chirografari, crediti documentari etc.), il fideiussore rimane vincolato fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita (cfr. art. 4 c. 4).

Termini e Modalità:

il recesso è consentito mediante lettera raccomandata ed ha effetto trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte della Banca; nel caso in cui quest'ultima receda a sua volta da rapporti di apertura di credito

intrattenuti con il debitore, il recesso del fideiussore è operante trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione e comunque decorso il termine di presentazione degli assegni emessi ed ancora in circolazione (cfr. art. 4 c. 1 e 2).

Effetti:

il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti a tale momento (cfr. art. 4 c. 3).

RECESSO DELLA BANCA DAI SUOI RAPPORTI CON IL DEBITORE

La Banca ha diritto di recedere in ogni momento dai suoi rapporti con il debitore, restando esclusa ogni eccezione del fideiussore sul punto (cfr. art. 8).

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Assistenza Clienti – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail assistenza.clienti@carige.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Garante/Fideiussore E' la persona che rilascia la garanzia/fideiussione a favore della banca

Debitore principale E' la persona le cui obbligazioni nei confronti della banca sono garantite dal fideiussore

Importo massimo garantito E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

Reviviscenza della garanzia Qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati, la banca può rivolgersi al garante anche dopo il recesso dalla fideiussione

Solidarietà fra fideiussori E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo

Regresso E' la facoltà del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che abbia pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.